

che non abbia operato il disconoscimento ai sensi dell'art. 23, comma 2, del c.a.d.

26.2. - Nell'ipotesi in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga, invece, solo intimato, il ricorrente potrà depositare, in base all'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma dello stesso art. 372), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica informale del ricorso (tempestivamente depositata) sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380 *bis*, 380 *bis*.1 e 380 *ter* c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

26.3. - Ove il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informale del ricorso (tempestivamente depositata), sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge di conformità della copia analogica all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

26.4. - Nel caso in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, in assenza di disconoscimento ex art. 23, comma 2, c.a.d., il ricorrente - posto che detto comportamento concludente *ex lege* impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare (ove abbia già tempestivamente depositato la copia analogica informale del ricorso), nei termini sopra precisati (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

27. - Vanno, quindi, enunciati, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., i seguenti principi di diritto:

a) «Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli.

Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

b) Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della legge n. 53 del 1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380 bis, 380 bis.1 e 380 ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

c) Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informale del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

d) Nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile».

P.Q.M.

dichiara estinto per rinuncia il processo introdotto con il ricorso principale;


dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.

enuncia, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., i principi di diritto di cui al § 27 della motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018 e l'11 settembre 2018.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

